

STATUTO SOCIALE DEL CEA

Approvato dall'Ufficio di Coordinamento del CEA in data 29 maggio 2007
Approvato in Assemblea straordinaria del CEA in data 15 giugno 2007

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione, senza fini di lucro, denominata COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI, acronimo C.E.A.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Roma, via Gualtiero Serafino n. 20, con possibilità di sedi locali e periferiche collegate alla sede centrale e da questa dipendenti.

L'indirizzo della sede potrà essere variato solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - SCOPI

I. Il COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI opera quale organo di promozione e raccordo degli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali, i quali svolgono la propria attività nel settore delle politiche sociali, della formazione degli operatori, della promozione e della tutela dei diritti dei minori in difficoltà e delle famiglie.

II. Promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nei percorsi adottivo: Enti Autorizzati, C.A.I., Autorità Centrale dei paesi esteri, T.M., Regioni, Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione possano beneficiare di un adeguato sostegno ed accompagnamento.

A tal fine il C.E.A. opera per:

- a) Favorire momenti di confronto, di unione e di sostegno tra gli Enti anche per permettere lo scambio delle esperienze condotte nelle realtà locali;
- b) Promuovere i rapporti con la Commissione per le Adozioni Internazionali, altre autorità italiane statali e locali, autorità estere, mass-media, organismi internazionali;
- c) Organizzare l'attività anche in gruppi di lavoro finalizzati all'analisi, l'armonizzazione e lo sviluppo di metodi, strumenti di lavoro ed interventi coordinati nei Paesi o aree geografiche comuni;
- d) Organizzare seminari, giornate di studio etc. su temi di competenza degli Enti, aperti alle autorità ed operatori dei Paesi d'Origine dei minori;
- e) Promuovere la pubblicazione dei risultati parziali e finali di quanto espresso ai precedenti punti e realizzare attività di ricerca, progettazione e studio;
- f) Formulare e proporre eventuali modifiche alla normativa che regola l'ambito in cui operano gli Enti;
- g) Esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte che, a livello internazionale, nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano gli Enti.

III. L'associazione intende inoltre proporsi quale centro di incontro per reciproci scambi d'opinione ed interesse, oltrechè quale luogo culturale di

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

approfondimento e divulgazione della cultura dell'adozione internazionale e delle tematiche ad essa connesse anche attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, dibattiti, convegni, corsi di formazione professionale, proposte e quant'altro ritenuto utile a promuovere e divulgare in Italia ed all'estero la cultura dell'adozione ivi inclusa l'organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale gestite in proprio o per conto di Terzi, il tutto nell'evidenza di attribuire all'attività svolta un valore scientifico e culturale utile alla diffusione di una corretta cultura della materia, anche preventiva.

Tutte le attività associative potranno essere svolte previa acquisizione, produzione, diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione cartaceo od audiovisivo anche telematico in Italia ed all'estero, comunque utile allo scopo prefisso.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio è formato da;

- I. Le quote associative;
- II. Donazioni di qualsiasi natura;
- III. Le sovvenzioni, i contributi, le erogazioni, i lasciti, di qualsiasi natura, da parte degli Enti sia pubblici che privati, compresi quelli della Comunità europea e/o di organismi internazionali.

L'importo delle quote associative annuali viene stabilito dall'Consiglio Direttivo il quale ne prevede le modalità di pagamento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. In caso di recesso o di perdita della qualità di socio non verrà restituita la quota versata.

Art. 5 – SOCI

Sono soci fondatori quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto; sono altresì soci ordinari quelli che ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, Per presentare la richiesta di adesione, l'Ente deve avere tutti i seguenti requisiti:

- I. Enti iscritti all'Albo a norma della legge 476/98.
- II. Enti che non abbiano provvedimenti, anche non definitivi, di sospensione e/o revoca in corso presso la CAI.
- III. Enti che sottoscrivono le norme statutarie.
- IV. Inoltre dovrà sottoscrivere ed accettare l'eventuale regolamento interno.

Le adesioni devono essere richieste per iscritto, allegando l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserva lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, a tutti i legali rappresentanti degli enti associati CEA è richiesta autocertificazione sostitutiva di atto notorio con cadenza annuale di insussistenza di cause ostative allo svolgimento della propria carica con espresso riferimento alla sussistenza di idonee qualità morali di cui alla L. 476/98 (art. 39 ter)

I soci si raggruppano in due categorie:

- a) fondatori: soci firmatari dell'atto costitutivo e statuto;
- b) ordinari: tutti gli enti che siano stati accettati dal Consiglio Direttivo in data

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

successiva all'atto costitutivo.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- 1) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare direttamente o per delega e a recedere dall'associazione.
- 2) I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e a pagare le quote sociali.
- 3) Sono esclusi dal Coordinamento:
 - I. gli Enti che, per qualunque motivo, restino privi della autorizzazione della CAI;
 - II. gli Enti che limitano la propria attività alla sola intermediazione nel campo dell'adozione internazionale;
 - III. gli Enti che non rispettino lo statuto;
 - IV. gli Enti non in regola con il versamento delle quote associative.L'esclusione opera con delibera dell'assemblea.
- 4) L'ente aderente può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.
- 5) L'importo delle quote associative annuali viene stabilito dall'Consiglio Direttivo il quale ne prevede le modalità di pagamento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Tale quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio
I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea.
- 6) La qualità di socio non è trasmissibile.
- 7) L'Ente associato CEA, in persona dei propri legali rappresentanti, che nell'ambito della propria attività riceva atti e/o notizie la cui rilevanza è oggetto di interesse collettivo del CEA è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo o comunque fornire al medesimo le informazioni richieste; il Consiglio Direttivo, valutata la questione, può decidere la convocazione del rappresentante dell'Ente medesimo al fine di valutare le azioni conseguenti.

L'esistenza di un procedimento pendente presso la CAI può inoltre comportare la sospensione del rappresentante dell'Ente all'interno del CEA e dei suoi Organi, fatto salvo il diritto a partecipare alle riunioni ed alle assemblee, ambedue con esclusione dal diritto di voto sino all'estinzione del procedimento di cui sopra per le materie nelle quali il Consiglio Direttivo pronuncerà il diritto di esclusione dal voto.

Art. 7 – ORGANI

- I. Gli organi del Coordinamento Enti Autorizzati sono:
 - L'Assemblea degli Enti,
 - Il Consiglio Direttivo,
 - Il Portavoce.
- II. Tutte le cariche sono gratuite.
- III. Dell'assemblea dell'associazione fanno parte tutti i soci. Hanno tuttavia diritto di voto solo i soci in regola con le quote associative.
- IV. Ciascun Ente, in persona del proprio rappresentante, ha la possibilità di rappresentare in Assemblea, con delega scritta, 2 soli soci.

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

V. Spetta all'Assemblea degli Enti eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – L' ASSEMBLEA DEGLI ENTI

Il CEA ha nell'Assemblea degli Enti il suo organo sovrano.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica o a mezzo fax. I soci sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telematico.

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima di quella fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un quinto dei soci, a norma dell'art. 20 del C.C.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL PORTAVOCE

Il Consiglio Direttivo del CEA opera quale organo di promozione e raccordo degli Enti medesimi, i quali svolgono la propria attività nel settore delle politiche sociali e della tutela dei minori e delle famiglie e della formazione degli operatori del settore.

- I. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 o 7 membri, eletti nominativamente tra i rappresentanti degli enti, ciascuno munito di idoneo titolo per rappresentare l'Ente medesimo.

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

- II. La mancata partecipazione di un membro alle riunioni per 3 volte nell'anno, anche non consecutive, comporta l'automatica esclusione del membro componente dal Consiglio Direttivo, con semplice delibera del Consiglio Direttivo. La sostituzione avverrà mediante cooptazione del primo dei non eletti, tra i membri candidati. E' altresì prevista la possibilità di escludere il singolo membro componente del Consiglio Direttivo nel caso in cui la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo medesimo deliberi in tal senso.
- III. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, elegge al suo interno il Portavoce, il Segretario ed il Tesoriere. I Compiti e le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono assegnati in seno al Consiglio Direttivo.
- IV. Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci.
- V. Il Portavoce del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la legale rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'Associazione.
- VI. Il Consiglio Direttivo agisce per il perseguimento delle finalità dell'associazione; pone in essere tutte le attività necessario al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione e provvede alla gestione amministrativa e contabile.
- VII) Il Portavoce è il legale rappresentante di "CEA" ed ha i poteri di ordinaria amministrazione con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Portavoce, a sua completa discrezione, può esercitare i poteri di straordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica da parte di questo alla prima riunione, che dovrà, comunque, essere convocata al più presto. In caso di assenza del Portavoce questi poteri spettano al Segretario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Portavoce di concedere deleghe per la gestione della ordinaria amministrazione ad altri membri del Consiglio Direttivo, anche attraverso la nomina di appositi "tavoli di lavoro".
- VIII) Il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti incluso il Portavoce durano in carica tre anni, comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che avverrà inderogabilmente alla prima Assemblea successiva alla scadenza del mandato.
- IX) Il Portavoce non è rieleggibile alla prima sessione successiva a quella della sua carica.
- X) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Portavoce lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Portavoce per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.

Art. 10 - BILANCIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

Dal Conto consuntivo dovranno risultare i beni del CEA, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dal Conto Consuntivo, col divieto di distribuzione anche in modo indiretto, dovranno essere destinati all'attività associativa.

Il Conto Preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente, mentre il Conto consuntivo deve essere approvato entro il Trenta aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 11 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo alla distribuzione degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve di capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, o dall'atto costitutivo.

Art. 12 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 13 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'associazione dovrà esser deliberato dall'assemblea con voto favorevole di tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione del CEA il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni che presentano finalità analoghe.

Art 14 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al Collegio Arbitrate composto da *tre* membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza prescrizioni di rito.

Art. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.